



IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione Nona Civile
Giudice Unico dr.sa Clerici

nella causa n. 13000 /2020 promossa da:

nato in GAMBIA in data 02/05/1995
rappresentato e difeso dall'Avv. -----

Ricorrente

CONTRO

Ministero dell'Interno-Questura di Torino- rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato
Resistente

ha pronunciato la seguente:

Ordinanza

Avente ad oggetto: Ricorso ex artt. 700 e segg cpc

Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 700 cpc ----- ha adito il Tribunale di Torino domandando ... **la cessazione del trattenimento presso il C.P.R. di Torino** ... in ragione della:
- mancata convalida del trattenimento da parte del competente Tribunale di Torino entro i termini di legge ex art. 6, D. Lgs. 142/15, 14, D. Lgs. 286/98, essendo lo stesso richiedente la protezione internazionale;
- manifesta illegittimità dell'ordine di trattenimento adottato dalla Questura di Ancona in data 13 luglio 2020, avendo lo stesso diritto al soggiorno in Italia ex art. 32, c. 4, D. Lgds. 25/08, quantomeno fino alla scadenza del termine per la proposizione del ricorso avverso il provvedimento di inammissibilità adottato dalla Commissione territoriale di Ancona, vale a dire il 12 agosto 2020.

Il ricorrente allega:

- di essere giunto in Italia nel 2013, di aver presentato domanda di Protezione Internazionale e di aver ottenuto la Protezione Umanitaria;
- di essere stato trattenuto presso il CPR di Potenza il 29.12.2018, di aver presentato quindi una nuova domanda di Protezione Internazionale, dichiarata inammissibile il 1°.2.2018;
- di essere stato, all'inizio del 2020, espulso e trattenuto presso il CPR di Bari;
- di aver presentato una nuova domanda di Protezione Internazionale, dichiarata inammissibile dalla Questura di Roma ai sensi dell'art. 29bis D.Lgs. 25/2008;
- di essere stato condotto in Marocco (verosimilmente ai fini del rimpatrio) ma di essere stato riportato in Italia presso il CPR di Roma;
- che il 23.1.2020 il Tribunale di Roma ordinava il rilascio del ricorrente dal CPR;
- che il 22.6.2020 la Commissione Territoriale di Ancona dichiarava inammissibile la domanda di Protezione Internazionale;
- che il 13.7.2020 l'atto veniva notificato al ricorrente, unitamente all'ordine di trattenimento;
- che il 14.7.2020 il Giudice di Pace di Torino convalidava il trattenimento.

Con memoria del 13.8.2020 il ricorrente ha depositato verbale e provvedimento di proroga del trattenimento del Giudice di Pace.

In ordine al *fumus boni iuris*, il ricorrente lamenta:

- la violazione degli artt. 6, D. Lgs. 142/15, 14, D. Lgs. 286/98 – mancata convalida del Tribunale di Torino del trattenimento del sig. -----, straniero richiedente la protezione internazionale;



- la violazione dell'art. 32, c. 4, D. Lgs. 25/08, in relazione alla inespellibilità del richiedente la protezione internazionale in pendenza dei termini per proporre impugnazione.

Con riferimento al periculum in mora, il ricorrente evidenzia il perdurare del trattenimento nonostante la legittimità del soggiorno, nonché il rischio di espulsione e di rimpatrio in Gambia, e, infine, le condizioni di vita all'interno del C.P.R., essendo egli soggetto alla misura dell'isolamento.

Si è costituita in giudizio l'Avvocatura Generale dello Stato per il Ministero dell'Interno, con comparsa nella quale si evidenzia, in fatto:

- che il titolo di soggiorno per motivi umanitari rilasciato al ricorrente, dal 2013 in poi era stato più volte rinnovato sino alla revoca intervenuta, con il parere favorevole della Commissione Territoriale, il 22.5.2018, e fondata su vari illeciti dallo stesso commessi, per alcuni dei quali era stato condannato (vedasi allegato elenco);

- che il provvedimento di revoca del Permesso di Soggiorno non era stato impugnato;

- che, trattenuto al CPR di Potenza e reiterata la domanda di Protezione Internazionale, il ricorrente non aveva impugnato la decisione di inammissibilità (peraltro commettendo successivamente una rapina);

- che, a seguito del provvedimento di espulsione del Prefetto in data 29.10.2018, ed in occasione del nuovo trattenimento al CPR di Bari, il ricorrente nuovamente reiterava la domanda di Protezione Internazionale, dichiarata poi inammissibile con decreto della Commissione Territoriale di Ancona del 22.6.20, e notificato in data 13.7.20, con contestuale trattenimento presso il CPR di Torino.

In diritto, parte resistente eccepisce l'inammissibilità del ricorso per la violazione dell'art. 14 co. 6 TUI, nonché, l'insussistenza del fumus boni iuris, siccome il mero trattenimento in pendenza dei termini per impugnare il provvedimento di inammissibilità, non comporta necessariamente il rimpatrio. Evidenzia altresì che le condizioni del trattenimento sono connesse al contenimento dell'emergenza epidemiologica.

Sentite le parti, a scioglimento della riserva,

OSSERVA

Come è noto la presente procedura, attivata ai sensi dell'art. 700 cpc, ha carattere residuale, essendo applicabile esclusivamente in mancanza di altro strumento processuale, appositamente predisposto per ottenere la tutela del diritto fatto valere.

Ciò posto, nel caso di specie, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Ed infatti, il ricorrente assume che il procedimento cautelare è funzionale ad ottenere la *cessazione del trattenimento presso il CPR*.

Orbene, l'art. 14 comma 6 TUI prevede che *Contro i decreti di convalida e di proroga di cui al comma 5 è proponibile ricorso per Cassazione*.

La difesa evidenzia come tale mezzo di impugnazione non sia concretamente efficace, dati i tempi di decisione della Corte di Cassazione, e, in secondo luogo, che detto rimedio esclude, letteralmente, la sospensione dell'esecuzione della misura, e dunque non rappresenta idonea risposta all'esigenza di tutelare la libertà personale del trattenuto.

Peraltro, si osserva che, oltre al ricorso per Cassazione, contro il provvedimento di trattenimento ed eventuale proroga è altresì esperibile istanza di Riesame ai sensi dell'art. 9 par. 5 Direttiva 2013/33/UE (la cui ammissibilità è sancita dalla Sent. Cass. N. 22932 del 29.9.2017), ovvero istanza di Riesame ai sensi dell'art. 15 della Direttiva n. 2008/115/CE (così come chiarito dalla Cass. Ord. N. 27076 del 23.10.2019).

Si aggiunga che il ricorrente, il quale assume di aver *diritto a permanere e soggiornare nel territorio nazionale fino al momento della scadenza del termine per proporre impugnazione.*, a quanto risulta non ha tuttora proposto impugnazione avverso il provvedimento di inammissibilità in



data 22.6.20 della Commissione Territoriale di Ancona (il cui ridotto termine è da vari giorni spirato), né si è opposto al decreto di espulsione del Prefetto di Ancona in data 29.10.2018, e neppure alla prima dichiarazione di inammissibilità.

Ne consegue l'inammissibilità della domanda, con conseguente condanna alle spese.

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza,

DICHIARA INAMMISSIBILE il ricorso;

CONDANNA parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del Ministero resistente, che liquida in complessivi € 800 oltre accessori di legge.

Torino, 14/08/2020

Il Giudice
Donata Clerici

